



ALLEGATO B.25

Ulteriore documentazione per la gestione dei rifiuti

Emissione: 10/03/2006



EniPower

Codice Procedura
RIS.HSE.PG-03
Revisione 00

**TIPOLOGIA DI
STRUMENTO
NORMATIVO:**

Procedura

TITOLO:

Gestione dei rifiuti

NOTE:

DATA EMISSIONE: 10/03/2006

DATA DECORRENZA: 10/03/2006

REDAZIONE A CURA DI:

SAQU
(N. Fiori)

VERIFICATO DA:

PEOR
(E. Luca)

APPROVATO DA:

AMDE
(E. Grigesi)

Indice

1. OBIETTIVO	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3. RIFERIMENTI	3
3.1 RIFERIMENTI ESTERNI.....	3
3.2 RIFERIMENTI INTERNI	3
4. DEFINIZIONI E ACRONIMI	3
4.1 DEFINIZIONI	3
4.2 ACRONIMI	8
5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO	8
5.1 POLITICA AZIENDALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	8
5.2 RESPONSABILITÀ E FORMAZIONE	9
5.2.1. Attività di gestione affidate a terzi	9
5.3 PRODUZIONE DI RIFIUTI	10
5.3.1. Identificazione del Produttore	10
5.3.2. Identificazione del detentore	11
5.3.3. Casi particolari	11
5.3.4. Ambiti di produzione	12
5.4 SCHEDA DESCRITTIVA DEI RIFIUTI.....	12
5.5 ELENCO DEI RIFIUTI PRODOTTI	13
5.6 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	13
5.6.1. Presso gli stabilimenti produttivi	13
5.6.2. Presso gli uffici (di sede e di stabilimento)	14
5.7 GESTIONE DEL DEPOSITO TEMPORANEO	14
5.7.1. Depositi che non richiedono autorizzazione	14
5.7.2. Depositi che richiedono autorizzazione	14
5.8 REGISTRO DI CARICO E SCARICO	15
5.9 FORMULARI DI TRASPORTO.....	15
5.10 M.U.D.	16
5.11 CONTROLLO E AUDIT.....	16
5.12 CONTRATTI DI SMALTIMENTO E ASSISTENZA	17
6. RESPONSABILITA' DI AGGIORNAMENTO	17
7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	17
8. ALLEGATI	17
9. MODIFICHE APPORTATE	18
10. DISTRIBUZIONE	18

Il Documento è stato elaborato da un gruppo di Lavoro costituito dalle funzioni: SAQU, PEOR, OPER, ALEG, INGE.

1. OBIETTIVO

Scopo della presente procedura è definire i principi di riferimento, le modalità operative, i compiti e le competenze relative alla gestione dei rifiuti.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a EniPower e sue Società Controllate (di seguito EniPower).

3. RIFERIMENTI

3.1 Riferimenti esterni

- Decreto Legislativo. n° 22 del 05/02/1997 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” e relativi DM attuativi;
- Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
- Decreto Legislativo n. 231 del 8.6.2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 delle Legge 300 del 29.10.2000”;
- Norme della serie UNI EN ISO serie 14000;
- Norme della serie UNI EN ISO serie 9000.

3.2 Riferimenti interni

- Codice di Comportamento del Gruppo Eni (edizione del 21.10.98 e addendum 31.07.03);
- Principi del Modello 231 EniPower;
- Modello di sistema di gestione HSE emesso da DIHSE ENI;
- Procedura EniPower RIS.HSE.PG-01 – “Gestione di Salute, Sicurezza e Ambiente”;
- Procedura EniPower RIS.RPA.PG-01 – “Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

4. DEFINIZIONI E ACRONIMI

4.1 Definizioni

Certificato di avvenuto smaltimento

Documento compilato dall'assuntore del contratto di smaltimento/recupero o dal destinatario (in tal caso é comunicato per iscritto dall'assuntore), che attesta l'avvenuto smaltimento/recupero del rifiuto conferito. Il documento, costituisce oggetto della fornitura contrattuale, e deve riportare le seguenti informazioni:

- per ciascun rifiuto trasportato: Codice CER, riferimento al n° di formulario e al n° di DCT relativi ai singoli carichi, peso di ciascun carico;
- dichiarazione dell'avvenuto smaltimento;
- data e firma dell'assuntore del contratto o del destinatario.

La quarta copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, vidimata e datata dal destinatario, può sostituire il certificato di avvenuto smaltimento solo per i conferimenti che non siano stati effettuati con il codice D13, D14 e D15.

Classificazione dei rifiuti

I rifiuti sono classificati:

- secondo l'origine in Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali;
- secondo l'eventuale contenuto di sostanze pericolose in "Rifiuti Pericolosi" e "Rifiuti non Pericolosi".

L'elenco europeo dei rifiuti stabilisce i codici CER attribuibili ad ogni rifiuto. Tutti i rifiuti prodotti da un insediamento industriale (a meno di specifiche Delibere dei Comuni interessati) sono da considerarsi Rifiuti Speciali e sono codificati ai sensi della legislazione vigente (D.Lgs. 22/1997 e successive modifiche e integrazioni, Decisione 2000/532/CE e successive modifiche).

Contratti EMS ed EPC

Tali modalità contrattuali prevedono che una Società Committente incarichi una Società Assegnataria (Assuntore) di coordinare e controllare società terze (Appaltatori) a cui sono affidate le prestazioni oggetto del contratto. L'assegnazione degli appalti alle società terze avviene attraverso la stipula di specifici contratti firmati:

- dalla Committente nel caso di contratti EMS;
- dall'Assuntore nel caso di contratti EPC.

Deposito temporaneo di rifiuti

Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti nella quantità e qualità e per i periodi di tempo necessari a non costituire deposito soggetto ad autorizzazione (vedi il par.5.7).

Detentore

"La persona fisica o giuridica che detiene i rifiuti" (tratto dal D.Lgs. n°22/1997 e successive modifiche).

Formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti

Modulo in 4 copie, numerato e vidimato dall'Ufficio del Registro, che accompagna il trasporto del rifiuto dal luogo di produzione alla destinazione finale. Il formulario rifiuti riporta le caratteristiche qualitative e quantitative del

rifiuto con la sua classificazione ai fini di legge, i dati relativi al produttore/detentore, al trasportatore e al destinatario, la modalità e mezzo di trasporto con l'indicazione se esso è sottoposto a normativa ADR. Il formulario é firmato dal produttore/detentore, dal trasportatore e dal destinatario.

Gestione dei rifiuti

Ai sensi del D.Lgs 22/97 si intende *“La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura”*. Per quanto riguarda le attività della Società si intende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, la pianificazione, la rendicontazione delle attività di produzione e l'elaborazione del relativo budget.

Intermediario commerciale

Società, iscritta all'albo di gestione dei rifiuti, che svolge il ruolo di intermediazione commerciale per conto di un destinatario del rifiuto o di un altro intermediario commerciale.

Luogo di produzione dei rifiuti

Uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro, all'interno di un'area delimitata, in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.

Produttore di rifiuti

“La persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti”. (D.Lgs n° 22/97)

Raccolta differenziata

La raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee.

Registro di carico e scarico rifiuti

Registro fiscale, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro, su cui vengono annotate tutte le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti.

Rifiuto

Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie definite dalla normativa vigente, e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

In particolare si intende per:

- a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

- b) "abbia deciso": la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo sostanze, materiali o beni secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene a operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi previsto dalla normativa vigente.

Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

- i) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
- ii) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle previste dalla normativa.

Rimane escluso, dalla nozione di rifiuto, lo scarico idrico.

Recupero di rifiuti

Recupero di materia e di energia dai rifiuti in relazione ad uno dei seguenti codici "R".

- R1. Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- R2. Rigenerazione/recupero di solventi
- R3. Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- R4. Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
- R5. Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
- R6. Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7. Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R8. Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9. Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10. Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11. Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12. Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13. Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Scarico idrico

Qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel

sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Scheda di caratterizzazione del rifiuto

Modulo interno (Allegato 01) in cui vengono riportate le informazioni relative alle caratteristiche fisiche del rifiuto e alla sua classificazione ai fini di legge, ai dati identificativi del produttore del rifiuto, e l'indicazione se esso è sottoposto a normativa ADR.

Smaltimento di rifiuti

Le operazioni di conferimento dei rifiuti individuate dai seguenti codici da D1 a D15:

- D1. Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)
- D2. Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- D3. Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali)
- D4. Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
- D5. Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistemizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- D6. Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D7. Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8. Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
- D9. Trattamento fisicochimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D10. Incenerimento a terra
- D11. Incenerimento in mare
- D12. Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
- D13. D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
- D14. Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- D15. Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Smaltitore autorizzato

Persona fisica o giuridica in possesso di apposita autorizzazione (regionale o provinciale) e/o iscrizione all'albo smaltitori per lo smaltimento e/o riutilizzo della specifica tipologia di rifiuto. Per i conferimenti all'estero (Unione Europea) si tratta di soggetti autorizzati ai sensi della legislazione nazionale ivi vigente che ha recepito le direttive europee in materia.

Trasportare autorizzato

Trasportatore iscritto all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti e autorizzato a trasportare determinati rifiuti (individuati dal rispettivo codice CER) per i soli automezzi specificati nell'autorizzazione medesima. Per il trasporto estero è necessario che il trasportatore sia in possesso di una specifica autorizzazione.

Unità produttrice dei rifiuti

Unità Organizzativa la cui attività ha prodotto rifiuti. Nel caso di lavori affidati a terzi, il gestore del contratto è responsabile della sorveglianza sulle attività di smaltimento.

4.2 Acronimi

ADR: Accord Dangereuses par Route

CER: Codice Europeo del Rifiuto

MUD: Modello Unico di dichiarazione ambientale

PM: Project Manager

5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

5.1 Politica aziendale di gestione dei rifiuti

La gestione delle attività della Società è improntata alla minimizzazione della produzione dei rifiuti compatibilmente con le esigenze della Società stessa. Pertanto ogni unità organizzativa deve svolgere le proprie attività valutando preventivamente le possibili produzioni di rifiuti e attuando le prassi e le metodologie più opportune per minimizzare la loro produzione, in particolare per quanto riguarda i rifiuti pericolosi o non recuperabili.

Prima di produrre rifiuti, l'unità organizzativa che li produrrà deve verificare le possibilità di smaltimento / recupero mediante i contratti in essere, eventualmente provvedendo alla definizione / estensione di contratti specifici.

La gestione dei rifiuti è conforme ai seguenti principi:

- garantire che la manipolazione dei rifiuti avvenga senza danni o pericoli alla salute e all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora e senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- massimizzare il recupero dei rifiuti, promuovendo la raccolta differenziata per vari tipi di rifiuti;
- assicurare l'idoneo smaltimento dei rifiuti senza danneggiare il paesaggio.

5.2 **Responsabilità e formazione**

La gestione delle attività connesse alla produzione e alla gestione dei rifiuti, a eccezione di quanto indicato al paragrafo 5.8 e 5.9 (formulari e registri), è affidata alle unità di stabilimento, di sede e di cantiere che producono i rifiuti.

In particolare:

- A. Presso gli stabilimenti (a esclusione della tipologia di cui al p.to B del presente paragrafo):
- i) Le unità Produzione e/o Servizi Tecnici gestiscono le attività inerenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle attività relative rispettivamente alla produzione e alla manutenzione degli impianti;
 - ii) Il gestore dei contratti di lavori affidati a terzi gestisce le attività inerenti alla gestione delle tipologie di rifiuti, indicate nel contratto, per i quali EniPower si configuri come produttore;
 - iii) HSEQ gestisce le attività inerenti alla gestione di tutte le altre tipologie di rifiuti prodotti, a esclusione di quelli di cui al punto i) e ii)
- B. Per i contratti di tipo EMS ed EPC il PM incaricato gestisce le attività inerenti alla gestione delle tipologie di rifiuti indicate nel contratto e per le quali EniPower si configuri come soggetto produttore, anche avvalendosi di risorse dedicate al progetto;
- C. Per la sede della società gli adempimenti amministrativi connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti sono affidati: al gestore dei contratti affidati a terzi per quanto riguarda le tipologie di rifiuti, indicate nel contratto stesso, per i quali EniPower si configuri come produttore.

I soggetti sopra individuati (compresi i soggetti deputati alle attività di cui al paragrafo 5.8) frequentano i corsi di formazione previsti da SAQU in merito alla conoscenza della legislazione di riferimento. Per tutte le unità organizzative sopra indicate, SAQU svolge inoltre il servizio di supporto specialistico.

Presso gli stabilimenti gli HSEQ forniscono il necessario supporto specialistico alle unità responsabili della produzione dei rifiuti.

SAQU assicura la divulgazione, all'interno della Società, delle Linee Guida del Gruppo, delle Direttive di Divisione e di quelle di Società in riferimento alla tematica dei rifiuti.

5.2.1. **Attività di gestione affidate a terzi**

La società può affidare a terzi, mediante contratto di servizio, alcune attività quali:

1. l'esecuzione di analisi di caratterizzazione;
2. la tenuta dei registri di carico e scarico;
3. la tenuta dei formulari e il controllo della ricezione della quarta copia;

4. il controllo delle attività di movimentazione interna e la gestione dei depositi temporanei, l'etichettatura e l'imballaggio dei rifiuti;
5. il controllo e la tenuta di copia delle autorizzazioni di trasportatori, smaltitori e recuperatori;
6. il controllo degli accessi dei trasportatori autorizzati;
7. l'individuazione di centri di recupero e smaltimento per determinate tipologie di rifiuto;
8. l'elaborazione dei MUD;
9. la gestione degli adempimenti ADR;
10. le attività di conferimento rifiuti all'estero.

E' necessario precisare che, per quanto riguarda le attività sopra elencate, rimangono comunque in capo a EniPower le responsabilità inerenti:

1. la individuazione del corretto codice CER dei propri rifiuti;
2. la corretta indicazione dei dati sui formulari o sui registri (a tale proposito possono essere inviati al fornitore fac-simile con i dati standard da indicare per le tipologie di rifiuto prodotte);
3. l'apposizione della firma sulla documentazione in qualità di produttore;
4. la verifica dei requisiti autorizzativi dello smaltitore, recuperatore e trasportatore dei rifiuti prodotti dalla società;
5. il controllo di tutte le attività affidate ai terzi.

5.3 Produzione di rifiuti

5.3.1. Identificazione del Produttore

La produzione dei rifiuti avviene:

- Caso 1. a seguito di attività svolte direttamente da personale EniPower: quest'ultima si configura sempre come produttore di rifiuti.
- Caso 2. a seguito di attività svolte da personale terzo che lavora per conto di EniPower a fronte di rapporto contrattuale definito: il ruolo di produttore di rifiuti è assegnato al terzo (la circostanza e le responsabilità devono essere espressamente indicate nel contratto) soltanto nei seguenti casi:
- caso 2a. il terzo ha stipulato con EniPower un contratto di global service per la manutenzione delle centrali di produzione che prevede che la gestione dei rifiuti, prodotti da tali attività manutentive sia a suo carico;
- caso 2b. Il terzo ha stipulato con EniPower un contratto nel quale a lui è stata assegnata la piena facoltà di organizzare, in autonomia, tutti i lavori oggetto del

contratto nonché la individuazione degli eventuali rifiuti (sfridi, residui o altro) di lavorazioni su materiali da costruzione di fornitura EniPower o sostituzioni/demolizioni di parti di impianti non più esercibili.

In entrambi i casi 2a e 2b, il produttore dei rifiuti è sempre il fornitore/appaltatore a meno che i beni e materiali trattati non costituiscano già rifiuto in quanto EniPower ha scelto di disfarsene o è obbligata a farlo (per esempio poiché la Società ha deciso di disfarsi di una apparecchiatura, il suo mero smontaggio non configura l'esecutore delle attività come produttore dei rifiuti, viceversa l'installazione di tubazioni di proprietà della società, per esempio, lascia al fornitore esecutore delle attività la facoltà di determinare con le proprie operazioni quali siano gli scarti dei materiali da costruzione destinati a essere eliminati: in questo caso il contratto specificherà che il fornitore, gestendo in piena autonomia tali scelte si configuri come produttore dei rifiuti).

5.3.2. Identificazione del detentore

Il detentore dei rifiuti prodotti da EniPower coincide con il produttore salvo casi specifici normati dai contratti e verificati dal gestore con il supporto di SAQU e ALEG.

5.3.3. Casi particolari

Terre e rocce da scavo

Trattasi di terreni non provenienti da attività di bonifica, generalmente scavati da società terze che, qualora non siano riutilizzabili per reinterri nel medesimo scavo da cui sono stati originati e la società abbia deciso di disfarsene (o è obbligata a farlo), sono classificabili come "terre e rocce da scavo" provenienti da terreni di proprietà della Società ovvero sui quali EniPower vanta diritti reali (a esempio servitù o diritti di superficie): per tali materiali EniPower si configura come produttore del rifiuto.

Attività di bonifica e messa in sicurezza di suoli, serbatoi e materiali pericolosi

I rifiuti inerenti tali attività, anche se materialmente prodotti da terzi, individuano la società proprietaria dei terreni o dei materiali/attrezzature/infrastrutture contenenti sostanze pericolose per i quali sono vigenti obblighi di dismissione /alienazione/ smaltimento (a esempio per le sostanze come amianto, PCB, halons, CFC) come produttore dei rifiuti generati da tali attività.

Demolizione di beni

La produzione di rifiuti inerenti la demolizione e l'alienazione di beni di proprietà della Società può configurare EniPower come produttore per alcune tipologie di rifiuti. Tali tipologie sono definite nei contratti per l'esecuzione dei lavori avvalendosi, nella fase di definizione della specifica, del supporto specialistico di SAQU.

5.3.4. Ambiti di produzione

Le operazioni che possono portare alla produzione dei rifiuti avvengono nei seguenti ambiti organizzativi - gestionali:

- stabilimenti di produzione e uffici annessi;
- uffici della sede della Società;
- INGE o OPER per contratti tipo EMS – EPC.

Per quanto riguarda gli **stabilimenti di produzione**, qualunque operazione che comporti la produzione di rifiuti deve essere preventivamente comunicata dalle unità operative a HSEQ per la valutazione preliminare del tipo e del quantitativo di rifiuto prodotto. REST, anche sulla base del budget relativo alla gestione dei rifiuti, verifica che gli strumenti contrattuali disponibili permettano lo smaltimento/recupero della produzione di rifiuti prevista. Tale indicazione è valida anche per tutte le attività che vengono affidate a terzi mediante contratto nel caso in cui vengano generati rifiuti per i quali EniPower si configura come produttore o detentore.

Per quanto riguarda **la sede della Società**, qualunque operazione che comporti la produzione di rifiuti deve essere preventivamente comunicata dalle unità/funzioni a SAQU per la valutazione preliminare del tipo e del quantitativo di rifiuto prodotto.

Nell'ambito dei **contratti EMS ed EPC**, gli appaltatori/fornitori si configurano quali produttori di rifiuti nelle fattispecie previste al paragrafo 5.3.2 caso 2b.

Per quanto riguarda le casistiche non citate dalla procedura, le specifiche inerenti la stipulazione dei contratti di smaltimento o recupero dei rifiuti sono sottoposte alla valutazione di SAQU e ALEG.

5.4 Scheda descrittiva dei rifiuti

Ciascun reparto/unità informa, nel momento in cui è prevista la produzione di una nuova tipologia di rifiuto:

- HSEQ presso i siti produttivi o i cantieri di costruzione;
- SAQU presso la sede della Società.

L'unità/reparto che produrrà il rifiuto, al fine di consentire il corretto smaltimento o recupero, aggiorna o emette nuova scheda di caratterizzazione (Allegato 1) in collaborazione con HSEQ/SAQU.

Le unità/reparti produttrici, in collaborazione con HSEQ/SAQU, verificano almeno con periodicità annuale l'attualità delle schede di caratterizzazione, anche in relazione all'evoluzione normativa.

La classificazione del rifiuto è operata secondo le modalità indicate nell'Allegato 2.

La scheda di caratterizzazione è approvata:

- Dal REST presso gli stabilimenti produttivi;
- dal PM per quanto riguarda i contratti EMS-EPC;
- da SAQU per quanto riguarda gli uffici direzionali di società.

L'archivio delle schede di caratterizzazione e del relativo elenco è gestito da HSEQ/SAQU per le rispettive aree di competenza. Ciascun responsabile di reparto/unità che genera i rifiuti è responsabile della comunicazione di eventuali modifiche ad HSEQ/SAQU delle caratteristiche del rifiuto.

5.5 Elenco dei rifiuti prodotti

Ciascun HSEQ o SAQU sede, per le aree di rispettiva competenza, tiene aggiornato l'elenco dei rifiuti elaborato secondo l'allegato 3. L'elenco dei rifiuti può essere utilizzato per i bandi di gara inerenti lo smaltimento e il recupero dei rifiuti.

5.6 Raccolta differenziata dei rifiuti

5.6.1. Presso gli stabilimenti produttivi

Presso gli stabilimenti la raccolta dei rifiuti è organizzata in maniera differenziata secondo i codici CER. Le Unità produttrici di rifiuti devono:

- selezionare i rifiuti in modo sistematico e rigoroso: è vietato mescolare rifiuti aventi classificazioni diverse;
- riservare aree destinate allo scopo, con adeguate separazioni e protezioni, per collocarvi appositi contenitori con specifica cartellonistica indicante il codice CER del rifiuto (Deposito Temporaneo).

Nel caso di rifiuti generati nell'ambito di contratti EMS-EPC, qualora vi siano rifiuti che, per loro natura, configurino EniPower come "produttore" o "detentore", il PM del progetto verifica con il responsabile HSEQ di stabilimento le modalità di individuazione, gestione ed eventuale autorizzazione dei depositi temporanei. In ogni caso sono valide le caratteristiche minime dei depositi sotto elencate al paragrafo 5.7.

5.6.2. Presso gli uffici (di sede e di stabilimento)

I rifiuti prodotti da attività di ufficio¹ sono depositati a cura del personale dipendente in appositi contenitori per la raccolta differenziata. Tali contenitori sono predisposti a cura di HSEQ presso gli stabilimenti e di PEOR-ORGA presso le sedi direzionali.

Periodicamente i rifiuti sono trasportati presso opportuni depositi temporanei a cura di società terze in ragione dei contratti vigenti. Tali società provvedono alla gestione dei depositi contattando i recuperatori / smaltitori previsti da contratto e in accordo con quanto scritto ai paragrafi successivi.

I rifiuti diversi da quelli prodotti da attività di ufficio sono gestiti in accordo con SAQU secondo quanto specificato al punto 5.6.1.

5.7 Gestione del deposito temporaneo

5.7.1. Depositi che non richiedono autorizzazione

I depositi temporanei di rifiuti pericolosi sono ben individuati, delimitati e idonei ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente; tali aree sono inoltre identificate su una planimetria dedicata di stabilimento o di cantiere e sono sempre dotate di:

- idonea copertura per non esporre il materiale depositato alle intemperie e a conseguenti dilavamenti;
- idonea pavimentazione su tutta la superficie;
- un sistema chiuso di raccolta di eventuali sversamenti.

Ciascun codice CER deve essere raccolto all'interno di un'area dedicata e chiaramente distinta dalle altre.

Il rispetto delle prescrizioni è assicurato da REST presso gli stabilimenti e da PEOR-ORGA con il supporto di SAQU presso la sede; tali unità definiscono inoltre le norme operative per la gestione del Deposito Temporaneo.

I rifiuti a deposito temporaneo devono essere gestiti rispettando i criteri indicati nell'Allegato 6.

5.7.2. Depositi che richiedono autorizzazione

I depositi temporanei che debbono essere autorizzati sono gestiti in conformità alle prescrizioni indicate dall'autorizzazione stessa. Le modalità di richiesta di tale autorizzazione sono elaborate avvalendosi del supporto specialistico di SAQU e ALEG.

¹ Si intendono i rifiuti che si generano in conseguenza dello svolgimento delle normali attività di ufficio e i rifiuti assimilabili a quelli urbani ai sensi dei regolamenti comunali vigenti emessi. Per tali tipologie di rifiuti non è necessario utilizzare i registri di carico / scarico dei rifiuti.

5.8 Registro di carico e scarico

Il registro di carico e scarico é compilato dal Responsabile di ogni unità produttrice. Presso ogni insediamento produttivo possono essere impiegati uno o più registri di carico/scarico contemporaneamente.

I registri sono vidimati presso gli uffici competenti a cura di HSEQ o SAQU o Assuntore per le aree di rispettiva competenza. Per i rifiuti prodotti dalle attività di ufficio il registro di carico/scarico non è richiesto dalla normativa vigente. Le modalità di tenuta del registro sono riportate in Allegato 4. I registri sono archiviati da HSEQ (per gli stabilimenti) o PM (per i contratti EMS/EPC) per un tempo non inferiore ai 5 anni.

5.9 Formulari di trasporto

Quando i rifiuti pericolosi e non pericolosi (a esclusione dei rifiuti derivanti dalle attività di ufficio e assimilabili ai rifiuti urbani) sono conferiti a un soggetto terzo, diverso dall'Azienda Municipalizzata (eccetto i casi previsti dalle normative locali), devono sempre essere accompagnati dal formulario di identificazione per il trasporto.

I formulari sono raccolti in bollettari intestati alla Società; ogni unità produttrice gestisce il proprio secondo le modalità riportate in Allegato 5.

I formulari sono compilati e firmati:

- presso gli stabilimenti, per i rifiuti prodotti dall'esercizio e manutenzione delle centrali, dal Responsabile di ogni unità produttrice o da HSEQ (in assenza del Responsabile); ad HSEQ viene inoltre attribuito il compito di controllare e vistare sempre i formulari relativi ai rifiuti pericolosi; ulteriori unità deputate alla firma possono essere individuate per motivati casi mediante circolare, previa verifica con PEOR e SAQU;
- presso gli uffici (di sede e di stabilimento), a cura di HSEQ o SAQU per le aree di rispettiva competenza.

I soggetti deputati alla firma frequentano apposito corso di formazione indicato da SAQU.

Per i rifiuti prodotti dalle attività oggetto di contratti tipo EMS ed EPC e per la quota parte per i quali EniPower si configura come produttore, i formulari sono compilati dal personale dell'Assuntore, controllati e firmati dal PM o da personale della Committente appositamente delegato.

I formulari sono archiviati a cura di HSEQ presso gli stabilimenti, dal PM per i contratti EMS/EPC e da SAQU presso la sede.

5.10 M.U.D.

E' elaborato, in formato elettronico, presso gli stabilimenti produttivi, presso i cantieri e presso la sede a cura di HSEQ. L'archiviazione della documentazione è gestita da HSEQ.

5.11 Controllo e Audit

Le operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti sono eseguite avvalendosi di ditte autorizzate a norma di legge. Tutto l'iter di smaltimento, dalla compilazione della RdA alla emissione dell'ordine è oggetto di specifici controlli di cui è mantenuta evidenza dalle unità preposte ai controlli stessi.

La tabella seguente individua cosa controllare, la frequenza del controllo, il tipo di verifica, il controllato ed il controllante: in caso di esito negativo, lo smaltimento non può essere effettuato.

cosa controllare	frequenza del controllo	tipo di verifica	ente controllato	ente controllore (stabilimento o cantiere)
RdA	sempre	RdA conforme agli indirizzi della presente procedura e di quella di stabilimento.	produttore rifiuto emittente RdA	Autorizzatore RdA
autorizzazioni	ogni richiesta di offerta	validità e congruenza della autorizzazione con il rifiuto da smaltire	imprese di trasporto / smaltimento	HSEQ/PM (**)
Attività di movimentazione del rifiuto	sempre	Corretta movimentazione e segregazione	imprese di trasporto / smaltimento	Unità produttrice rifiuto
attività di smaltimento come da contratto	saltuari	corretto smaltimento	impresa titolare del contratto di smaltimento	Gestore contratto
documenti di contratto (*)	ogni contratto per trasporto esterno	Esistenza documenti	impresa	Gestore contratto
IV ^a copia del formulario	sempre	Benestare al pagamento e corretto smaltimento.	impresa	Unità produttrice rifiuto

(*) Dati identificativi vettore; formulario di identificazione trasporto; 4^a copia del formulario e certificato di avvenuto recupero o smaltimento (ove previsto).

(**) anche avvalendosi di risorse dedicate al progetto.

Nell'ambito della pianificazione degli Audit di sistema per la corretta applicazione della norma ISO 14001 ed EMAS, HSEQ e SAQU accerteranno la corretta applicazione della procedura evidenziando nei rapporti le non conformità/suggerimenti ed effettuando, se necessario, audit alle aziende cui vengono conferiti i rifiuti.

5.12 Contratti di smaltimento e assistenza

La prestazione oggetto della fornitura deve essere considerata critica, di conseguenza è necessario il ricorso a Fornitori qualificati per i quali i Gestori dei Contratti non abbiano segnalato feed-back negativi.

La specifica allegata (Allegato 7) costituisce il documento di riferimento per la elaborazione dei documenti di gara e si ispira ai seguenti principi:

- privilegiare i fornitori che garantiscono il maggior recupero dei rifiuti (a materia prima secondaria o energetico);
- privilegiare fornitori in grado di trattare una vasta gamma di rifiuti prodotti;
- privilegiare i fornitori che garantiscono trasporti di rifiuto i più brevi possibili;
- privilegiare i fornitori che non prevedono lo smaltimento/recupero con codici D15 o R14;
- privilegiare i fornitori che presentino tipologie di recupero dei rifiuti autorizzate con procedura ordinaria e non semplificata;
- privilegiare i fornitori che sono in possesso di certificazioni dei sistemi di gestione.

6. RESPONSABILITA' DI AGGIORNAMENTO

SAQU assicura l'aggiornamento della presente procedura.

7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

PEOR_ORGA assicura la conservazione della presente procedura.

8. ALLEGATI

- Allegato 1: "Scheda di caratterizzazione dei rifiuti"
- Allegato 2: "Classificazione dei rifiuti"
- Allegato 3: "Elenco dei rifiuti prodotti"
- Allegato 4: "Modalità di compilazione Registri di carico scarico"
- Allegato 5: "Modalità di compilazione Formulare di trasporto"
- Allegato 6: "Modalità di conferimento dei rifiuti"
- Allegato 7: "Specifiche per la gestione delle gare di assegnazione sullo smaltimento e recupero dei rifiuti"

9. MODIFICHE APPORTATE

Il presente documento rappresenta la prima edizione della procedura; non vi sono, pertanto, modifiche rispetto a edizioni precedenti.

10. DISTRIBUZIONE

La presente procedura è resa disponibile a tutto il personale della Società e delle sue Controllate tramite il Portale intranet MyEni.